

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestra L. 2 — Trimestre L. 1.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del gerente Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi presso qualunque Ufficio Postale pagando solo Cent. 20 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti anticipati.

Si accettano corrispondenze purché firmate. — I manoscritti restano proprietà del giornale. — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant - 2,32 - 7,18 pom. — per Savona 8 ant. - 12,26 - 5,19 pom. — ARRIVI da Alessandria 7,49 ant. - 12,18 m. - 5,13 - 10,42 pom. — da Savona 8 ant. - 2,24 - 7,8 pom.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 ant. alle 7 pom. per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 ant. alle 5 pom. per i vaglia e risparmi.
 L'UFFICIO TELEGRAFICO sta aperto dalle 7 ant. alle 9 pom. — La BANCA POPOLARE sta aperta dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.
 L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE sta aperto nei giorni feriali dalle 9 ant. alle 4 pom. e dalle 9 alle 11 ant. giorni festivi — CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE aperto dalle 9 ant. alle 4 pom., giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. L'UFFICIO DEL REGISTRO sta aperto dalle 8 alle 12 e dalle 2 alle 5, giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 1.

I furti campestri

In questi tempi nei quali giustamente si dà all'agricoltura il meritato posto d'onore fra le varie sorgenti della prosperità nazionale, non sarà discaro ai nostri lettori che noi ritorniamo, forse per la centesima volta, sopra l'argomento dei furti campestri ed indichiamo il mezzo più ovvio per impedire la dolorosa e dannosa ripetizione di simili furti nelle dipendenze del nostro Comune.

Perché l'agricoltura possa prosperare, perché il proprietario ed il contadino possano trarne il loro tornaconto impegnando il primo i suoi capitali ed il secondo le sue fatiche nella coltura dei campi, dei prati e delle vigne, conviene che siano seriamente tutelati i raccolti.

Lasciare in balia dei ribaldi, come si fa pur troppo in quasi tutto il nostro Circondario, e specialmente nel nostro Comune, i prodotti delle nostre ubertose campagne è un vero delitto!

Come impedire che orde intere di monelli, che intere squadre di ladri devastino i nostri vigneti, i nostri campi, i nostri prati, i nostri boschi?

Come liberarsi da un intero esercito di bricconi e briccone (perché esistono in questi paraggi anche molti ladri in gonnella) che, alieni da ogni lavoro onesto, vogliono vivere alle spalle del prossimo?

Non mancano certo le leggi, e leggi meritamente severe, contro i ladri di campagna... ma mancano senza dubbio nel nostro territorio gli uomini che facciano a tempo e luogo rispettare tali leggi.

Nel nostro Consiglio, composto di persone assennatissime, seggono pur anco molti proprietari. Raccomandiamo a tutti i consiglieri e specialmente a questi ultimi di studiare il male che lamentiamo nella sua origine e di porvi sollecitamente rimedio.

I danni si limitano alla primavera a pochi fasci d'erba, e qui di passaggio osserviamo che tali fasci d'erba o d'altro non dovrebbero trovare adito in città... ma, riconosciuti di furtiva provenienza, dovrebbero essere fermati alle stazioni daziarie per modo che i ladri non sapendo come evitare la merce trafugata, non si curerebbero più di farne ricerca.

Tali danni aumentano di proporzione nella stagione della vendemmia e della frutta. Le vigne ed i frutteti dei dintorni sono in tale epoca visitati spesso da bricconi consumati e prepotenti che, magari colla forza, cercano di appropriarsi l'altrui....

È oramai tempo davvero che si tolgano questi sconci ed a tale risultato si perverrà solo quando sia penetrata a palazzo Olmi la necessità di dotare Acqui di guardie campestri, scelte accuratamente fra persone probe e robuste, onde possano efficacemente disimpegnare il mandato che loro si dovrebbe affidare di salvare da mani rapaci le nostre proprietà rurali.

Confidiamo troppo nel buon senso dei Consiglieri e nel loro amore al paese natio, nonchè nella grande volontà dal Sindaco dimostrata sempre di volere tutelare tutti gli interessi del Comune, per dubitare che si provvederà in avvenire onde evitare il più che si può la dilatazione e l'inasprimento di una brutta piaga..... quella dei furti campestri.

Camera di Commercio

E D'ARTI

DELLA PROVINCIA D'ALESSANDRIA

Deposito Franco di Vini italiani in Berlino

Il Governo, proseguendo nella via fin'ora tenuta di facilitare lo smercio dei nostri vini all'estero, ha provveduto per l'impianto di un Deposito di vini italiani in Berlino. Il relativo contratto colla ditta Daube è stato sottoscritto il 6 del corrente mese, e dovrà avere esecuzione entro 40 giorni.

Seguono, sotto, i principali articoli del contratto medesimo, per norma dei nostri produttori, i quali sapranno trarre partito dai provvedimenti, che il Governo studia, lodevolmente, di adottare nell'interesse di una delle nostre principali industrie agrarie.

Art. 1. — Il R. Governo d'Italia concede al signor G. Daube di Francoforte sul Meno, il diritto di esercizio (exploitation) di un deposito di vino a Berlino, sulla base del regolamento e della tariffa del 12 maggio 1886 (circolare N. 660), già in vigore, salvo le modificazioni contenute nel presente.

Il deposito di Berlino deve essere aperto entro quaranta giorni dalla data dell'approvazione del presente atto.

Art. 3. — La direzione degli affari del Deposito di Berlino viene sottoposta alla sorveglianza ed al controllo di un Enotecnico, delegato dal R. Governo d'Italia, ed a spese di questo.

Oltre le facoltà generali, conferite dal R. Governo italiano a questo Enotecnico, ha poi esso, di fronte al signor G. Daube, diritti ed obblighi affatto speciali, in parte previsti dal Regolamento 12 maggio 1886, in parte determinati come segue:

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il signor G. Daube appresterà al R. Enotecnico una stanza separata, tanto nei locali del deposito, che negli uffici dei magazzini doganali.

2. Il R. Enotecnico, per l'esercizio delle sue funzioni, ha, in ogni tempo, accesso a tutte le cantine, e località annesse, ecc. utilizzate dal signor G. Daube, e controllerà tutti i vini, che saranno introdotti ed asportati.

3. Il signor G. Daube si obbliga di attenersi strettamente alle decisioni, che saranno prese dall'Enotecnico riguardo al rifiuto di ammissioni di vini.

Sotto pena di una ammenda convenzionale di marchi 1000, e precisamente per ogni singolo caso di contravvenzione, è proibito al signor G. Daube, tanto di comprare che di vendere, sia per proprio conto, che per conto di terzi, vini, la cui purezza e provenienza vengano contestate dal R. Enotecnico.

4. Il sig. G. Daube è tenuto ad adempiere, per tempo e senza dilazione, ai provvedimenti, che verranno richiesti dall'Enotecnico e di fare, di accordo coi proprietari dei vini depositati, tutto il necessario per la buona conservazione dei vini medesimi.

Il sig. Daube è pure obbligato di mettere a disposizione dell'Enotecnico il personale, necessario per dare mano agli eventuali utili trattamenti, cui credesse assoggettare i prodotti consegnati al deposito.

5. L'Enotecnico ha facoltà di esaminare i registri di magazzino e di vendita del deposito, e di prendere cognizione delle giacenze di magazzino, dell'importanza delle vendite

fatte, del nome dei compratori, e dei prezzi ottenuti.

Art. 4. — Il sig. G. Daube è autorizzato, oltrechè alla vendita dei vini per commissione, anche all'acquisto e vendita dei medesimi per proprio conto; all'incontro egli si obbliga di non occuparsi in alcun modo, che della vendita esclusiva dei vini italiani.

Il sig. Daube non potrà mettere in commercio vini italiani, da esso acquistati in Italia direttamente senza che i vini stessi siano, preventivamente, analizzati ed accettati dall'Enotecnico governativo. Per ogni singolo caso di contravvenzione si obbliga il sig. Daube a pagare una pena convenzionale di marchi 1000 (mille).

Art. 5. — Il sig. G. Daube è autorizzato a mettersi in diretti rapporti coi produttori e negozianti che partecipano al deposito, ed a conferire agli stessi delle commissioni a suo piacimento, non che a rendere loro conto dei vini venduti al deposito.

Per rendere possibile il più completo assortimento del deposito stesso colle diverse sorta di vini italiani, e particolarmente a fine di poter offrire ai compratori quei vini, che presumibilmente troveranno un facile spaccio, è accordato al sig. Daube di concerto coll'Enotecnico il diritto di determinare, in base ai campioni spediti dai produttori, quali vini possano essere accettati nel Deposito. In ogni caso il sig. Daube non potrà rifiutare i vini che l'Enotecnico creda atti ad essere smerciati.

Art. 6. — Il sig. Daube deve provvedere a tutte sue spese, anche alle necessarie e convenienti località per le cantine doganali in Berlino.

Art. 7. — Senza preventiva approvazione, da parte del R. Governo d'Italia non può il sig. Daube modificare alcuna delle disposizioni contenute nel Regolamento e nella tariffa qui annessi, che si dichiarano parti integranti del contratto, fatta eccezione dell'art. 12 del regolamento, che viene modificato come segue:

« In seguito ad accordo per ogni singolo caso, il sig. G. Daube concede delle anticipazioni ecc. alle condizioni annesse al Regolamento, approvato per il deposito di Monaco. È fatta